

APAM ESERCIZIO SPA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

D. LGS. 231/01

INDICE

1. PREMESSA: IL D. LGS. 231/01	
1.1 <i>Contenuti del decreto</i>	pag. 1
1.2 <i>Fattispecie di reato</i>	pag. 2
2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO	
2.1 <i>Codice Etico</i>	pag. 10
2.2 <i>Attività sensibili</i>	pag. 10
2.3 <i>Procedure</i>	pag. 11
2.4 <i>Organismo di vigilanza</i>	
2.4.1 <i>Nomina</i>	pag. 12
2.4.2 <i>Compiti, funzioni e poteri</i>	pag. 13
2.4.3 <i>Flussi informativi</i>	pag. 14
3. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 16
4. SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 18
4.1 <i>Sanzioni previste per il personale dipendente della società</i>	pag. 18
4.2 <i>Sanzioni previste per i dirigenti</i>	pag. 19
4.3 <i>Sanzioni previste per amministratori o sindaci</i>	pag. 19
4.4 <i>Sanzioni previste per collaboratori, consulenti e altri terzi</i>	pag. 19
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	pag. 20

1. PREMESSA: IL D. LGS. 231/01

1.1 CONTENUTI DEL DECRETO

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale delle persone giuridiche, meglio definita come "responsabilità amministrativa dell'Ente", prevedendo, tuttavia un'esimente in caso di adozione e corretta applicazione di un adeguato modello organizzativo.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si ravvisa qualora sia commesso uno dei reati individuati dal Decreto stesso, a patto che la commissione del reato sia posta in essere da parte di un soggetto in posizione apicale (ossia "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso*") oppure da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "*apicale*", e che abbia prodotto un vantaggio o utilità per la società. Al contrario, la Società non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Se il reato è stato commesso dai soggetti individuati, l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, in caso di commissione dei reati ivi previsti, sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive,
- c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono così regolate dall'art. 10 del D. Lgs. 231/01:

“Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e precisamente:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)

[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

[Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

[Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258)
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01)

[Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012]

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma

in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO

2.1 CODICE ETICO

La Società, nell'ambito della predisposizione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i criteri fondamentali cui ispira e indirizza la propria attività, la condotta dei propri dipendenti e collaboratori, e i rapporti con i terzi.

La Società cura la massima diffusione del Codice Etico mediante la consegna dello stesso all'atto dell'assunzione dei dipendenti, e per mezzo della messa a disposizione sul sito aziendale e presso l'Area Qualità e Ambiente.

Viene inoltre comunicato ai terzi all'atto della sottoscrizione dei contratti.

2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili da monitorare per un'efficace applicazione del Modello sono le seguenti:

- Gestione e assunzione del personale;
- Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedura ad evidenza pubblica e predisposizione della relativa documentazione;
- Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto;
- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di appalto o di acquisto conclusi dalla società in qualità di stazione appaltante;
- Gestione dei contratti con Enti Pubblici;
- Gestione dei contratti con soggetti privati;
- Gestione degli adempimenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

- Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio d'esercizio e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione;
- Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli enti coinvolti;
- Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e con la guardia di finanza;
- Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Gestione sistemi informativi;
- Gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/06;
- Consumo e detenzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- Emissioni in atmosfera.

2.3 PROCEDURE

Le attività sensibili sopra individuate sono regolate mediante l'applicazione di apposite procedure che ne stabiliscono operatività e limiti, appositamente predisposte ovvero integrate nel Modello se già esistenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/01.

Sono stati rivisti il sistema delle deleghe interno e i livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, al fine di dare concreta attuazione al principio della separazione dei compiti.

I criteri che hanno guidato la redazione o l'adeguamento delle procedure sono:

- tracciabilità degli atti;
- oggettivazione del processo decisionale;
- previsione di adeguati momenti e meccanismi di controllo;
- assegnazione di responsabilità per lo svolgimento delle attività di controllo.

I processi individuati come "critici" riguardano:

- selezione e assunzione del personale;
- gestione risorse umane;
- crediti, piani di rientro e accordi transattivi;

- acquisti;
- gestione generale degli ordini d'acquisto;
- ordini di acquisto dei ricambi di magazzino;
- qualificazione per l'albo fornitori;
- finanziamenti ed erogazioni pubbliche;
- consulenze e incarichi professionali;
- partecipazioni a gare e gestione contratti TPL e finalizzati;
- donazioni e altre liberalità;
- rimborsi spese e anticipi ai dipendenti;
- rapporti con enti pubblici incluse autorità di vigilanza;
- visite ispettive;
- bilancio e assemblea;
- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- sistemi informativi;
- gestione dei rifiuti e residui dei processi di officina;
- gestione degli aspetti ambientali diretti e indiretti;
- gestione sostanze pericolose;
- analisi e trattamento delle emergenze ambientali;
- contratti con Enti Pubblici;
- contratti con soggetti privati.

Al fine di garantire la massima conoscenza e condivisione delle procedure aziendali, le stesse sono poste sempre a disposizione del personale mediante la pubblicazione in un'apposita area di rete e, in forma cartacea, presso l'Area Qualità e Ambiente.

2.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

2.4.1 Nomina

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di norma triennale.

La nomina deve tenere conto di eventuali cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'organismo, qui di seguito riportate:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, Sindaci della Società e Revisori incaricati;
- conflitti di interessi, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'organismo;
- condanna con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

La revoca dell'Organismo prima della scadenza del termine previsto all'atto della nomina, potrà avvenire solo mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di dare compiuta attuazione al principio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organismo di Vigilanza, esso viene nominato scegliendo un soggetto esterno alla Società.

L'Organismo è unipersonale, scelto tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e/o con esperienza nelle attività maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati individuati dal D. Lgs. 231/01, dotato di adeguata professionalità in tali materie, ed in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza ed autonomia. Non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione della Società ed opera secondo il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ed allegato al presente Modello.

2.4.2 Compiti, funzioni e poteri

Caratteristica fondamentale dell'Organismo di Vigilanza è l'indipendenza e l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni: per tali ragioni, le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere condizionate, sindacate né in nessun modo indirizzate da alcun organo o funzione della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti tutti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono affidati all'Organismo i seguenti compiti, funzioni e poteri:

- verificare che il Modello sia adeguato a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- curare il costante aggiornamento del Modello Organizzativo formulando se necessario le proposte per il suo adeguamento;
- verificare l'attualità delle procedure adottate dalla Società ed eventualmente proporre le modifiche ritenute opportune;
- verificare il rispetto e l'effettiva applicazione delle procedure relative alle attività a rischio e rilevare gli eventuali comportamenti difformi che dovessero emergere;
- vigilare sul funzionamento del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nella Società corrispondano al Modello stesso;
- effettuare verifiche periodiche sul rispetto del Modello da parte dei dipendenti della Società e sulla sua diffusione;
- accedere senza necessità di consenso preventivo da parte della Direzione, a tutti gli atti, documenti e informazioni relativi alle attività a rischio e necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- richiedere il supporto di professionisti terzi per eseguire eventuali approfondimenti che richiedano specifiche competenze;
- in caso di segnalazioni da parte dei dipendenti o di terzi in merito a una presunta violazione del Modello o del Codice Etico, effettuare tutte le indagini ritenute necessarie;
- riferire periodicamente, con cadenza almeno annuale, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attività di verifica svolta o alle eventuali segnalazioni ricevute.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giustificato motivo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione

2.4.3 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti ed eventuali terzi su possibili eventi da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.

Le segnalazioni di cui sopra dovranno essere effettuate, anche in forma anonima, al seguente indirizzo di posta elettronica: [...*completare con indirizzo di posta elettronica*] ovvero con comunicazione scritta indirizzata all'organismo stesso.

L'Organismo riceverà ed esaminerà con la massima riservatezza ogni segnalazione pervenuta.

Ogni dato o informazione trattati dall'Organismo saranno conservati in apposito archivio informatico e/o cartaceo.

3. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società cura con particolare attenzione il tema fondamentale della salute e sicurezza sul lavoro, mediante l'applicazione delle relative procedure, secondo i seguenti criteri:

- individuare i rischi e procedere alla loro valutazione;
- rispettare le normative tecnico-giuridiche in materia di: attrezzature, impianti; luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- individuare ed adottare misure di prevenzione e di protezione idonee a eliminare o comunque a limitare i rischi rilevati, riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti a rischi;
- definire adeguate misure di protezione collettiva ed individuale nonché procedure per le emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare ed eseguire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- procedere alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei lavoratori in funzione dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità;
- vigilare costantemente sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

La Società ha predisposto un efficace ed efficiente sistema di controllo, che prevede l'esecuzione di apposite e periodiche verifiche, documentate in appositi verbali, e coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito delle strutture organizzative della società, mediante:

- l'autocontrollo dei lavoratori stessi, che devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, e segnalare immediatamente eventuali inadeguatezze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia di:
 1. vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali;

2. segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
3. individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
4. elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
5. proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6 comma 2 lettera "e" e l'art. 7 comma 4 lettera "b" del D. Lgs. 231/01 prevedono, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello organizzativo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello stesso. La definizione del sistema disciplinare costituisce quindi presupposto essenziale per l'esonero di responsabilità della Società. L'adozione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni del Modello prescinde dalla commissione di un reato e dall'eventuale procedimento penale eventualmente instaurato.

Tutti i dipendenti e i terzi che abbiano qualunque rapporto con la Società sono tenuti al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

4.1 SANZIONI PREVISTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ

Il mancato rispetto e/o la violazione del Modello organizzativo, del codice etico e delle procedure aziendali da parte dei lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dalla normativa di riferimento vigente (R.D. 148/1931).

Nell'irrogazione delle sanzioni sarà rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti la gravità del comportamento.

Le sanzioni previste dal R.D. 148/1931 sono le seguenti:

- la censura;
- la multa;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- la destituzione.

È fatta in ogni caso salva la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

4.2 SANZIONI PREVISTE PER I DIRIGENTI

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il contratto non prevede sanzioni specifiche per i Dirigenti, è il Consiglio di Amministrazione ad assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

L'irrogazione della sanzione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.3 SANZIONI PREVISTE PER AMMINISTRATORI O SINDACI

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale se esistente i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. Nei casi più gravi verrà coinvolta, se necessario, anche l'assemblea dei soci.

4.4 SANZIONI PREVISTE PER COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico e delle procedure interne, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico, l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società diffonde il contenuto del Modello presso i suoi dipendenti, a qualunque titolo impiegati, e dunque anche ai collaboratori a tempo determinato e ai professionisti e consulenti esterni incaricati di attività o compiti specifici, nonché ai componenti degli organi sociali, consegnandone copia ai dipendenti all'atto dell'assunzione e ponendolo sempre a disposizione dei dipendenti e dei terzi mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale.

I dipendenti vengono portati a conoscenza di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello per mezzo delle comunicazioni di servizio, che vengono rivolte a tutti i dipendenti.

L'area di gestione del personale organizza corsi di formazione ed informazione dei dipendenti, affinché siano adeguatamente informati della tipologia e delle caratteristiche dell'attività aziendale, delle procedure adottate dalla Società, ed affinché conoscano e condividano i principi espressi nel presente Modello.